

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021**

**210/2021/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA MONCADA ENERGY GROUP S.R.L. (GIA' ENPOWER S.R.L.) NEI CONFRONTI DI TERNA S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1159<sup>a</sup> riunione del 25 maggio 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (nel seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2010, ARG/elt, 5/10 e, in particolare, il relativo Allegato A, recante "Condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili" e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo;
- il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" di trasmissione nazionale, adottato da Terna S.p.A. (di seguito: Codice di rete);

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. L'allora Enpower S.r.l. (nelle more del procedimento incorporata per fusione dalla società Moncada Energy Group S.r.l., che ne ha assunto i medesimi diritti ed obblighi anche in relazione al presente procedimento, come dichiarato da Moncada Energy Group S.r.l. nella nota del 7 gennaio 2021, prot. Autorità 663 del 7 gennaio 2021, di seguito anche: reclamante o Moncada) ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 4 settembre 2020 (prot. Autorità 27702 del 4 settembre 2020), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Terna S.p.A. (di seguito anche: gestore o Terna) la presunta violazione del principio recante la priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto alle altre fonti di produzione, in relazione agli impianti eolici UP\_MONTEDURRA\_1, UP\_MNTNARBONE\_1 e UP\_MNTMLVIZZO\_1;
2. in data 9 settembre 2020 (prot. 28178), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione del reclamo;
3. in data 10 settembre 2020 (prot. Autorità 28306 del 10 settembre 2020), il reclamante ha provveduto alla integrazione richiesta;
4. in data 15 settembre 2020 (prot. 28744), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 2 ottobre 2020 (prot. Autorità 31122 del 2 ottobre 2020), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. in data 5 ottobre 2020 (prot. Autorità 31343 del 5 ottobre 2020), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
7. in data 13 ottobre 2020 (prot. Autorità 32658 del 13 ottobre 2020), il gestore ha, a sua volta, controreplicato alla replica del reclamante del 5 ottobre 2020;
8. in data 27 ottobre 2020 (prot. Autorità 34641 del 27 ottobre 2020), il reclamante ha, a sua volta, controbattuto alla controreplica del gestore del 13 ottobre 2020;
9. in data 6 novembre 2020 (prot. 36084), l'Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
10. in data 18 novembre 2020 (prot. Autorità 37927 del 18 novembre 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 6 novembre 2020;
11. in data 21 dicembre 2020 (prot. 43185), l'Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
12. in data 23 dicembre 2020 (prot. 43907 del 28 dicembre 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 21 dicembre 2020;
13. in data 7 gennaio 2021 (prot. Autorità 663 del 7 gennaio 2021), Moncada (oltre che comunicare l'avvenuta incorporazione di Enpower S.r.l. sopra citata), ha replicato alla risposta di Terna del 23 dicembre 2020;

14. in data 29 aprile 2021, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina;
15. in data 10 maggio 2021 (prot. Autorità 20481 del 10 maggio 2021), Moncada ha richiesto all'Autorità indicazioni in merito alla tempistica di chiusura del procedimento di trattazione del reclamo in parola;
16. in data 12 maggio 2021 (prot. 20870), l'Autorità ha riscontrato la richiesta del reclamante.

**QUADRO NORMATIVO:**

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
  - a) il decreto legislativo 79/99 e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3 ultimo periodo, secondo i quali rispettivamente:
    - il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
    - l'Autorità prevede l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione;
  - b) la deliberazione 111/06 e, in particolare:
    - le seguenti definizioni dell'articolo 1, comma 1:
      - ordine di dispacciamento di Terna è qualsiasi ordine di dispacciamento impartito da Terna sia nell'ambito del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) - tramite l'accettazione di offerte in qualsiasi fase, sottofase o sessione del medesimo MSD - sia al di fuori del MSD;
      - l'unità di produzione è un insieme di impianti elettrici, per la produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi, tali che le immissioni di energia elettrica relative a tale insieme siano misurabili autonomamente;
      - l'unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili è un'unità di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di scarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unità ad acqua fluente;
      - le regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'articolo 6 della medesima deliberazione 111/06;
      - l'utente del dispacciamento è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;

- l'articolo 14, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'utente del dispacciamento ha il diritto e assume l'impegno vincolante di immettere in rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione nella propria responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto di dispacciamento;
- c) la deliberazione ARG/elt 5/10 e, in particolare:
  - l'articolo 5, comma 8, per cui resta fermo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di rete in relazione alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
  - l'articolo 13, comma 1, secondo cui, nel rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, le eventuali azioni di modulazione della produzione da unità di produzione eolica sono adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN);
- d) il Codice di Rete e, in particolare, il paragrafo 4.10.11.2, secondo cui Terna può modificare in tempo reale i programmi di immissione anche di unità di produzione non abilitate "...qualora esigenze di sicurezza della rete lo richiedano, ad esempio per la presenza di congestioni di rete locali, e non possano essere utilizzate allo stesso scopo unità di produzione abilitate al bilanciamento. Le comunicazioni alle unità di produzione non abilitate sono effettuate secondo le modalità previste dall'Allegato A.36 al Codice di Rete recante "Modalità di invio degli ordini di dispacciamento"..."

#### **QUADRO FATTUALE:**

18. Moncada è proprietaria di tre unità di produzione eolica site nella provincia di Agrigento, denominate UP\_MONTEDURRA\_1, UP\_MNTNARBONE\_1 e UP\_MNTMLVIZZO\_1 e connesse alla stazione elettrica di Monte Narbone 150 kV, entrate in esercizio nell'anno 2006;
19. con mail del 23 marzo 2020, l'Area Dispacciamento e Conduzione Territoriale Centro Sud di Terna ha chiesto al reclamante le motivazioni per cui il giorno 21 marzo 2020 non sono stati eseguiti gli ordini di dispacciamento inviati dalla Sala Controllo Terna ad impianti eolici afferenti alla stazione elettrica di Monte Narbone (in particolare, UP\_MONTEDURRA\_1 & UP\_MNTNARBONE\_1), rimandando al Regolamento di Esercizio sottoscritto, in cui si prevede l'obbligo di rispetto delle richieste di modifica in tempo reale della produzione eolica su richiesta della Sala Controllo di Terna stessa;
20. con mail del 27 marzo 2020, il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta che - in virtù del Contratto di connessione sottoscritto - Terna può richiedere modifiche in tempo reale della produzione eolica unicamente se sussistano comprovate ragioni di sicurezza e continuità del SEN e che tutti gli ordini di dispacciamento imposti da Terna non contengono alcuna comprovazione delle ragioni di sicurezza o di

- continuità del servizio elettrico e ciò non permette di valutare la natura degli ordini impartiti e, di conseguenza, di allinearsi agli stessi;
21. con mail del 3 aprile 2020, il reclamante ha trasmesso anche alla sede centrale di Terna una comunicazione di contenuto analogo a quella già inviata in data 27 marzo 2020 alla suddetta sede territoriale di Terna, dalla quale non aveva “...ricevuto alcun riscontro alle predette motivazioni...”;
  22. con nota prot. 23297 del 9 aprile 2020, Terna ha riscontrato la mail del reclamante del 3 aprile 2020, nella quale - ricordando che le azioni di modulazione della produzione eolica costituiscono uno degli strumenti per l’esercizio in sicurezza del SEN (ancor più nell’attuale fase in cui “...l’intero territorio italiano è soggetto all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 con scenari di produzione e consumi completamente anomali...”)- ha comunicato che in tale contesto e in conformità alla regolazione vigente ed al Codice di Rete - per cui Terna può modificare in tempo reale i programmi di immissione anche delle unità di produzione non abilitate alla partecipazione al MSD (qualora esigenze di sicurezza del SEN lo richiedano) - il giorno 21 marzo 2020, dalle ore 08:45, era in atto la modulazione della produzione eolica delle Unità produttive in servizio nella porzione di rete alla quale sono connesse anche le Unità produttive MONTEDURRA\_1, MNTNARBONE\_1 e MNTMLVIZZO\_1, le quali non hanno attuato l’ordine di limitazione impartito dal personale della Sala del Centro di Controllo e Teleconduzione Centro Sud di Terna;
  23. con nota del 14 aprile 2020, il reclamante ha replicato alla nota di Terna del 9 aprile 2020 che per esigenze del SEN Terna può sì modificare in tempo reale i programmi di immissione anche di UP non abilitate, ma nel rispetto dell’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili - e, quindi, solamente dopo aver provveduto a sospendere la produzione derivante dagli impianti di produzione di energia non rinnovabile - dichiarando di ritenere illegittime le richieste di modifica in tempo reale (passate e future) motivate da forte contrazione dei consumi e elevata produzione da fonti rinnovabili, senza specificazione di preventiva limitazione degli impianti di produzione da fonti non rinnovabili;
  24. con nota prot. 26532 del 30 aprile 2020, il gestore ha risposto alla replica del reclamante del 14 aprile 2020, comunicando che la priorità di dispacciamento rispetto ad altra parte del parco produttivo disponibile deve essere applicata confrontando, nello scenario di esercizio oggetto della valutazione e rispetto ai vincoli di rete ivi in atto, i requisiti tecnici degli impianti che influiscono sulla sicurezza del SEN;
  25. in data 30 giugno 2020, Moncada ha presentato reclamo nei confronti di Terna ex articolo 3 della Disciplina, lamentando la genericità del riscontro fornito alle richieste di chiarimento - finalizzate a valutare il rispetto del principio della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - e chiedendo, quindi, di dimostrare la fondatezza degli ordini di dispacciamento impartiti dal 12 aprile 2020 al 21 giugno 2020 (specificamente indicati in apposito allegato a detto reclamo);

26. non avendo ricevuto riscontro, in data 9 settembre 2020 Moncada ha presentato l'odierno reclamo all'Autorità.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

27. Il reclamante evidenzia, in primo luogo, che se è vero che l'articolo 6.1 del Regolamento di Esercizio prescrive al Produttore "...l'obbligo di rispetto delle richieste di modifica in tempo reale della produzione eolica su richiesta della Sala Controllo Terna...", è altrettanto vero che l'articolo 6.2 lett. b) del Contratto di connessione prevede l'esercizio di tale facoltà "...unicamente qualora sussistano comprovate ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico...". Pertanto, considerato che "...tutti gli ordini di dispacciamento impartiti dal Gestore non contengono alcuna comprovazione delle ragioni di sicurezza o di continuità del servizio elettrico (anche se questa motivazione è stata più volte richiesta negli anni dalla società reclamante), la società Enpower S.r.l., essendo perciò stessa impossibilitata ad eseguire una valutazione circa la natura degli ordini impartiti, non ha adeguato agli stessi la produzione degli Impianti Eolici...";
28. il reclamante sottolinea, poi, che Terna qualifica gli ordini di dispacciamento contestati "...genericamente come dovuti ad esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del Sistema Elettrico Nazionale...per poi ammettere esplicitamente nel medesimo documento che il vero motivo sotteso agli ordini di dispacciamento stessi dipendesse dal fatto che...l'intero territorio italiano è soggetto all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 con scenari di produzione e consumi completamente anomali, non riscontrando la circostanza per cui, gli stessi ordini, vengono impartiti con le stesse generiche motivazioni anche in condizioni di normalità...";
29. per Moncada, quindi, è il gestore stesso che "...conferma indirettamente che i motivi sottesi agli ordini di dispacciamento, non sono riconducibili ad esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, bensì agli scenari di produzione e consumi completamente anomali a causa della crisi sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19...";
30. tenuto, pertanto, conto che il motivo sotteso agli ordini di dispacciamento impartiti "...era la forte contrazione dei consumi elettrici associata alla elevata produzione di energia da fonte rinnovabile (non specificando peraltro se aveste preventivamente provveduto a limitare gli impianti di produzione di energia da fonte non rinnovabile)...", il reclamante ritiene illegittime "...le richieste di modifica in tempo reale della produzione eolica de quo, nonché quelle che verranno eventualmente inviate in futuro ed aventi la stessa natura...";
31. e ciò in quanto per il reclamante "...ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999 e dei relativi regolamenti dell'Autorità, sussiste l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e dunque, l'eventuale sovrapproduzione non costituisce un'esigenza di sicurezza o di continuità per il servizio elettrico sino a quando l'energia transitante sulla rete non sia totalmente prodotta dalle predette fonti...";

32. del resto, Moncada - pur riconoscendo che ai sensi dell'articolo 4.10.11.2 del Codice di Rete - Terna può modificare in tempo reale i programmi di immissione anche di UP non abilitate qualora esigenze di sicurezza della rete lo richiedano, tuttavia tale previsione "*...non esula Terna S.p.A. dal rispetto della normativa nazionale di riferimento, nonché dei relativi regolamenti dell'Autorità e, nello specifico, di quella che prevede l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili. In altre parole, seppur è vero che anche a seguito del verificarsi di congestioni della rete (una forte contrazione dei consumi elettrici associata ad elevata produzione da fonte rinnovabile) può essere richiesto alle UP di modificare in tempo reale i programmi di immissione, questo dev'essere fatto dal Gestore solamente dopo aver provveduto a sospendere la produzione derivante dagli impianti di produzione di energia non rinnovabile. Quanto detto appare chiaramente ed incontrovertibilmente, oltre che dal contenuto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999, anche dalle disposizioni di cui all'art. 13.1 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 5/10...*";
33. ebbene, a detta del reclamante quanto avvenuto "*...costituisce una palese violazione, posta in essere dalla società Terna S.p.A. ai danni della società Enpower S.r.l., del principio generale sancito dal co. 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999, poi attuato con i regolamenti di questa Autorità e, nello specifico, ribadito nell'art. 13.1 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 5/10...*";
34. il reclamante, peraltro, precisa di non aver mai contestato nel reclamo il diritto del gestore di impartire gli ordini di riduzione alla produzione da fonti rinnovabili per motivi di sicurezza del SEN, bensì la violazione del principio generale relativo alla priorità di dispacciamento prevista per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e "*...il fatto che non vengano comprovate le ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico...*";
35. ed invero, per Moncada le motivazioni esternate da Terna sono "*...generiche e non esaustive per comprovare le ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico sottese agli ordini di modulazione impartiti dalla stessa alle unità produttive UP\_MONTEDURRA\_1, UP\_MNTNARBONE-1 e UP\_MNTMLVIZZO\_1...Di conseguenza, le predette ragioni non consentono di dimostrare...il rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile...*";
36. a detta di Moncada, quindi, gli ordini di dispacciamento *de quibus* non sono stati impartiti per effettive ragioni di sicurezza e continuità del SEN, ma "*...per altre motivazioni non contemplate dalla normativa e dai Regolamenti di riferimento...*", con mancato rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
37. peraltro, quanto sopra, per Moncada è dimostrato dal fatto che "*...sulla stessa rete sono connessi altri impianti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaica) di propria proprietà e gli stessi, pur essendo in funzione nelle identiche giornate e nelle medesime fasce orarie, non sono stati oggetto di alcuna richiesta di modulazione della produzione, pur non facendo la normativa ed i Regolamenti di riferimento alcuna distinzione tra fonti di produzione di energia rinnovabile...*";

38. del resto, per il reclamante non è casuale che “...dalla data in cui è stato depositato l’atto introduttivo del presente procedimento, si è assistito ad una drastica diminuzione degli ordini di dispacciamento sulle unità produttive UP\_MONTEDURRA\_1, UP\_MNTNARBONE-1 e UP\_MNTMLVIZZO\_1...”;
39. pertanto, Moncada chiede all’Autorità di “...accertare la violazione, da parte del Gestore Terna S.p.A., del principio sancito dalla legislazione e della regolamentazione vigente in materia, recante la priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto alle altre fonti di produzione...”.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

40. Il gestore evidenzia, in primo luogo, che gli ordini di modulazione della produzione per esigenze di sistema rivolti al reclamante tra marzo e giugno 2020 sono stati impartiti “...ricorrendone i presupposti...” previsti dal relativo quadro giuridico;
41. ed invero, in relazione alle contestazioni sugli ordini di riduzione alla produzione da fonti rinnovabili per motivi di sicurezza del sistema elettrico, il gestore “...rappresenta che:
- i. Terna in qualità di TSO (Transmission System Operator, n.d.r.) opera al fine di gestire il Sistema Elettrico Nazionale (SEN) secondo i criteri di sicurezza;
  - ii. allo scopo, in specifiche condizioni di esercizio, il TSO invia alle unità di produzione eolica ordini di limitazione della produzione; l’invio di tali ordini è, infatti, essenziale per la gestione in sicurezza del SEN ancor più nell’attuale contesto caratterizzato dall’incremento delle fonti rinnovabili non programmabili e dalla contestuale dismissione degli impianti termoelettrici. Tale transizione genera impatti sulla rete in termini di:
    - riduzione della potenza regolante di frequenza e tensione: allo stato attuale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (“FRNP”) non contribuiscono a tali regolazioni e pertanto, anche in ore di basso carico, devono essere mantenuti in esercizio impianti convenzionali in grado di fornire i servizi ancillari necessari alla gestione della rete;
    - progressiva riduzione dell’inerzia del sistema e transitori di frequenza maggiormente critici: la generazione convenzionale, contrariamente a quella “inverter based”, grazie all’energia cinetica immagazzinata nelle masse rotanti, tende naturalmente a contrastare brusche variazioni di frequenza limitandone il RoCoF (Rate of Change of Frequency) e a stabilizzare i fenomeni oscillatori;
    - diminuzione della potenza di cortocircuito: durante un cortocircuito l’energia immagazzinata negli avvolgimenti di una macchina rotante viene rilasciata alla rete contribuendo (in particolare nella fase sub-transitoria e transitoria) a generare una significativa corrente di guasto che garantisce il corretto intervento di protezioni e automatismi in termini sia di tempestività sia di selettività. Inoltre, la diminuzione della potenza di cortocircuito dovuta alla penetrazione della generazione “inverter based” aumenta l’area di

- propagazione dei buchi di tensione; di conseguenza, oltre ad un effetto negativo sulla qualità del servizio, aumenta la probabilità di interruzioni del transito sui collegamenti HVDC [High-Voltage Direct Current, NdR] (commutation failure);*
- *marginie di adeguatezza per coprire i picchi di carico, che si possono verificare in orari a bassa produzione di FRNP, nonché di crescenti periodi di over-generation nelle ore centrali della giornata che possono comportare tagli all'energia prodotta dalle FRNP, in particolare in concomitanza di periodi con basso carico ed elevata generazione di tali impianti e in reti caratterizzate da una magliatura limitata;*
- iii. *Terna impartisce gli ordini di dispacciamento a tutte le unità di produzione (ivi incluse quelle a fonti rinnovabili non programmabili) considerando sempre sia gli scenari di esercizio, sia i vincoli di rete esistenti, sia i requisiti tecnici degli impianti che influiscono sulla sicurezza del sistema;*
- iv. *la modulazione della produzione eolica si rende necessaria principalmente per:*
- *esigenze di sistema, riconducibili a periodi di elevata ventosità con conseguente congestione sulle sezioni interzonalie (prevalentemente da Sud verso Nord), ovvero a fuori servizio per lavori programmati o per indisponibilità di natura accidentale che determinano ridotti margini a scendere in alcune zone di mercato, ovvero ad altre condizioni contingenti dovute ai fabbisogni minimi e alla necessità di contenere ulteriormente i transiti tra le aree;*
  - *congestioni locali che si verificano su specifiche direttrici;*
- v. *con riferimento alle UP del Reclamante, gli ordini di modulazione sono stati impartiti per esigenze legate alla sicurezza del sistema riconducibili alle motivazioni tecniche precedentemente esposte;*
- vi. *l'affermazione del Reclamante secondo cui alcuni scenari conseguenti alla pandemia da COVID-19 non originerebbero le citate esigenze di sicurezza del SEN, non legittimerebbero l'invio di ordini di limitazione della produzione e che, in ogni caso, Terna avrebbe dovuto modulare in prima battuta la produzione da fonti tradizionali e solo successivamente limitare la produzione degli impianti da fonti rinnovabili, appare del tutto infondata in quanto:*
- *in primo luogo, lo scenario di esercizio caratterizzato dalla pandemia da COVID-19 ha generato problemi di sicurezza del sistema considerato che, come detto, bassi fabbisogni e alta produzione rinnovabile comportano scarsità di margini di produzione a scendere; inoltre*
  - *può essere garantita la priorità di dispacciamento alle fonti rinnovabili non programmabili solo laddove ciò non genera rischi per la sicurezza del SEN;*
- vii. *la possibilità per Terna di modulare gli impianti eolici per finalità di sicurezza trova conferma nel quadro normativo e regolamentare vigente (D.lgs 79/99; Delibera ARERA 5/10; Cap. 4 Codice di Rete) che pone in capo ai produttori l'obbligo di rispettare gli ordini di dispacciamento inviati dal Gestore”;*
- viii. *con riferimento, infine, alla doglianza di Enpower per cui Terna non avrebbe fornito le motivazioni sottostanti agli ordini di dispacciamento contestati, si*

*evidenza - come anche dimostrato dalle comunicazioni intercorse fra Terna ed Enpower (vedi lettera Terna del 9/4/2020) e allegate da quest'ultimo al reclamo - che Terna a valle di ogni richiesta di chiarimento ha sempre fornito tempestivo riscontro al Reclamante...”;*

42. in relazione alle modalità seguite per gestire in sicurezza il sistema elettrico - ed ai motivi per i quali si rende necessaria la modulazione delle fonti rinnovabili - Terna precisa di impartire gli ordini di dispacciamento a tutte le unità di produzione (ivi incluse quelle a fonti rinnovabili non programmabili) “...considerando sia gli scenari di esercizio, i vincoli di rete, i requisiti tecnici degli impianti che influiscono sulla sicurezza del sistema, allo scopo di mantenere il sistema elettrico nazionale o porzioni del medesimo in condizioni di sicurezza, sia in regime statico che dinamico. Tali condizioni devono essere garantite in situazioni di rete integra e di rete non integra (per indisponibilità programmate e/o per natura accidentale). Nella valutazione degli scenari di esercizio, Terna effettua, attraverso modelli previsionali, le previsioni sull'andamento del fabbisogno di energia elettrica, sulla produzione da FRNP e sui possibili assetti di rete che si determinano anche a seguito delle aperture di alcune direttrici. Sulla base degli elementi in possesso relativi alle condizioni di funzionamento attese del sistema, Terna considera anche i requisiti tecnici delle diverse tipologie di impianti tenendo conto di:
- disponibilità in potenza ed energia degli impianti di pompaggio. Ciò allo scopo di valutare la capacità di tali impianti di assorbire una parte dell'energia prodotta dagli impianti FRNP;
  - possibilità di ridurre al minimo tecnico la produzione degli impianti convenzionali che vanno tenuti in esercizio al fine di garantire la potenza regolante in frequenza e tensione necessaria per la gestione in sicurezza del sistema elettrico. Conseguentemente, Terna impartisce ordini di modulazione degli impianti eolici laddove, sulla base delle valutazioni sopra esposte, emergano: problemi di congestioni locali o esigenze di sistema...”;
43. inoltre, Terna elenca le seguenti motivazioni tecniche sottese agli ordini di dispacciamento di limitazione (parziale ovvero totale) contestati dal reclamante:
- per 2 ordini di dispacciamento, congestione della Rete Primaria (rete elettrica a 380-220 kV) tra zone di Mercato, consistente nella limitazione per rispetto dei limiti di corrente sugli elementi della Rete Primaria tra zone di Mercato, in sicurezza N e N-1;
  - per 9 ordini di dispacciamento, instabilità dinamica, consistente nella limitazione per il rispetto dei limiti di sicurezza dinamica;
  - per 7 ordini di dispacciamento, rispetto dei vincoli di parco di produzione, consistente nella limitazione per evitare riduzioni relative a unità di produzione convenzionali necessarie per il funzionamento in sicurezza del SEN;
44. al riguardo Terna rappresenta come “...gli ordini di modulazione impartiti per motivazioni riconducibili ad esigenze di sistema siano stati inviati principalmente nei giorni festivi e prefestivi che sono normalmente caratterizzati da bassi livelli di fabbisogno. A ciò si aggiunga che nel caso di specie, lo scenario di esercizio era ancor più critico in considerazione dell'emergenza sanitaria per COVID-19 che ha

*ulteriormente ridotto il fabbisogno. In tali periodi si è quindi verificata una forte contrazione dei consumi elettrici associata ad elevata produzione da fonte rinnovabile e quindi Terna è stata costretta ad imporre limitazioni alla produzione eolica per gestire in sicurezza il sistema elettrico...”;*

45. in base a quanto rappresentato, Terna ritiene non fondato il reclamo e, pertanto, ne chiede l'integrale rigetto.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

46. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla presunta violazione, da parte di Terna, del principio della priorità di dispacciamento in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto alle altre fonti di produzione - sancito dall'articolo 3, comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 79/99 e attuato dall'articolo 13, comma 1 della deliberazione ARG/elt 5/10 - in relazione agli ordini di dispacciamento di limitazione (parziale ovvero totale) della produzione ricevuti dal reclamante dal 12 aprile al 21 giugno 2020 per le menzionate unità produttive;
47. detta presunta violazione si incentra sull'assunto del reclamante per cui - in base al suddetto articolo 13, comma 1 “...*sussiste l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e dunque, l'eventuale sovrapproduzione non costituisce un'esigenza di sicurezza o di continuità per il servizio elettrico sino a quando l'energia transitante sulla rete non sia totalmente prodotta dalle predette fonti...*”;
48. in sostanza, per il reclamante “...*seppur è vero che anche a seguito del verificarsi di congestioni della rete (una forte contrazione dei consumi elettrici associata ad elevata produzione da fonte rinnovabile) può essere richiesto alle UP di modificare in tempo reale i programmi di immissione, questo dev'essere fatto dal Gestore solamente dopo aver provveduto a sospendere la produzione derivante dagli impianti di produzione di energia non rinnovabile. Quanto detto appare chiaramente ed incontrovertibilmente, oltre che dal contenuto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999, anche dalle disposizioni di cui all'art. 13.1 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 5/10...*”;
49. in ultima analisi, quindi, il reclamante ritiene legittimo che Terna possa impartire ordini di dispacciamento per esigenze di sicurezza nazionale derivanti da congestioni della rete, solo se prima sono state sospese tutte le fonti di produzione non rinnovabili e, quindi, non transita in rete alcuna energia dalle stesse prodotta;
50. orbene, tale assunto non è fondato per le seguenti ragioni;
51. ed invero, con particolare riferimento alla priorità di dispacciamento per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili e alla sicurezza di funzionamento del SEN, giova preliminarmente evidenziare che l'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 79/99 stabilisce il principio di utilizzazione prioritaria (tra l'altro) della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che il predetto principio trovi attuazione nelle disposizioni

- relative alla priorità di dispacciamento per la medesima tipologia di impianti di produzione, secondo modalità definite dall’Autorità;
52. tuttavia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, la priorità di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al contempo, la sicurezza di funzionamento del SEN e, in talune circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, a sola salvaguardia della sicurezza di funzionamento del SEN ovvero di porzioni del medesimo SEN, può essere necessario limitare transitoriamente la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili;
53. orbene, il combinato disposto della deliberazione 111/06 e della deliberazione ARG/elt 5/10, definendo le condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta - e, in particolare, per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili - prevede, in particolare per quanto di interesse nel presente reclamo:
- che le eventuali azioni di modulazione della produzione eolica siano adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del SEN;
  - l’obbligatorietà, in capo agli utenti del dispacciamento in immissione, di rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
  - i servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento del SEN;
54. ebbene, in base al descritto quadro normativo, l’esigenza primaria che Terna deve perseguire - nell’impartire in generale gli ordini di dispacciamento e nella relativa priorità - è, appunto, la garanzia di sicurezza del SEN;
55. ne consegue, in generale, l’assoluta legittimità di ordini di dispacciamento di riduzione della produzione (parziale o totale) - impartiti da Terna verso fonti di produzione energetiche rinnovabili non programmabili *ex* articolo 13, comma 1 della deliberazione ARG/elt 5/10 - anche senza che sia stata previamente sospesa la produzione da fonti non rinnovabili - come, invece, preteso dal reclamante - qualora ciò avvenga, appunto, per garantire la sicurezza del SEN da parte di Terna nell’esercizio del servizio di dispacciamento;
56. ciò posto sul piano della ricostruzione del contesto normativo entro cui si colloca la controversia oggetto dell’odierna decisione, si rileva che, in base alle risultanze istruttorie, risulta acclarato che gli ordini di modulazione in questione - impartiti dal gestore al reclamante nel periodo compreso tra il 12 aprile 2020 e il 21 giugno 2020 - sono dovuti a esigenze di sicurezza del sistema, come indicato dal gestore;
57. ed invero, il gestore ha precisato sia che la maggior parte delle richieste di modulazione si riferiscono a giorni festivi e prefestivi (14 ordini di dispacciamento dei 18 oggetto del presente reclamo) - generalmente caratterizzati da bassi livelli di fabbisogno - sia (e soprattutto) che - nel periodo compreso tra il 12 aprile 2020 e il 21 giugno 2020 - lo scenario di esercizio del SEN a cui lo stesso si doveva riferire era “...*ancor più critico in considerazione dell’emergenza sanitaria per COVID-19 che ha ulteriormente ridotto il fabbisogno...*” per cui Terna “...*è stata costretta a imporre limitazioni alla produzione eolica per gestire in sicurezza il sistema elettrico...*”;

58. orbene, le motivazioni richiamate dal gestore a giustificazione delle esigenze di sicurezza poste alla base degli ordini di modulazione *de quibus* risultano plausibili e realistiche;
59. ed infatti, nel periodo dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19 si sono verificati, a livello nazionale e a livello locale, due fenomeni tra di essi contrapposti:
  - una notevole contrazione dei consumi elettrici;
  - un'elevata produzione di energia elettrica da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
60. peraltro, la situazione di forte criticità - relativa alla contrazione dei consumi nel periodo oggetto del reclamo rappresentata dal gestore - oltre che notoria (avendo avuto ampia diffusione dai *mass media*) è da tempo anche di pubblica conoscibilità (dunque anche al reclamante) essendo espressamente indicata nei *report* mensili pubblicati da Terna nel proprio sito internet istituzionale;
61. ciò posto, il gestore ha, altresì, evidenziato (cfr. citata memoria del 2 ottobre 2020, prot. Autorità 31122 del 2 ottobre 2020) che - per poter gestire in sicurezza il SEN - è necessario che, anche in ore di basso carico, siano mantenuti in esercizio almeno un numero minimo di impianti di produzione convenzionali in grado di fornire i servizi ancillari necessari alla gestione della rete (in particolare, potenza regolante di frequenza e tensione) e in grado, grazie all'energia cinetica immagazzinata nelle masse rotanti, di contrastare naturalmente brusche variazioni di frequenza e di stabilizzare i fenomeni oscillatori, tutti fenomeni che possono presentarsi nella gestione del SEN;
62. il gestore ha anche fornito, per ogni singolo ordine di dispacciamento oggetto del reclamo, la motivazione tecnica specifica alla base della relativa emissione (tra cui, anche il "rispetto vincoli di parco di produzione", cioè la limitazione per evitare riduzioni su UP convenzionali necessarie per il funzionamento in sicurezza del SEN) per garantire, appunto, la sicurezza del sistema (cfr. citata nota del gestore del 23 dicembre 2020, prot. 43907 del 28 dicembre 2020);
63. alla luce del quadro regolatorio precedentemente descritto - e sulla base delle risultanze istruttorie acquisite - le ragioni di sicurezza indicate da Terna in relazione agli ordini di modulazione in questione risultano fondate e adeguatamente comprovate e non smentite da allegazioni contrarie del reclamante;
64. in base a quanto sopra, quindi, l'operato del gestore - con riferimento alle richieste di limitazione, parziale ovvero totale, della produzione di energia elettrica da parte delle unità di produzione eoliche UP\_MONTEDURRA\_1, UP\_MNTNARBONE\_1 e UP\_MNTMLVIZZO\_1 - è conforme alla regolazione vigente;
65. da ultimo, essendo emerso nel corso del procedimento che il reclamante volontariamente non si è allineato ad alcuni ordini di dispacciamento impartiti dal gestore (per cui Terna ha dichiarato di intraprendere tutte le azioni conseguenti al fine di limitare le conseguenze dannose di tali condotte) nell'ottica della preminente garanzia di sicurezza del SEN deve ricordarsi che - in base al descritto quadro normativo e regolatorio ed alle conseguenti disposizioni tecniche previste dal Codice di rete - tutti gli utenti del dispacciamento hanno l'obbligo di dare seguito a

- tutti gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna e che sono finalizzati al mantenimento e alla gestione della sicurezza di funzionamento del SEN, potendo esternare eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti presentando successivamente apposito reclamo al gestore stesso;
66. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
  67. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, la condotta di Terna risulta conforme alla regolazione, il reclamo non risulta meritevole di accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Moncada Energy Group S.r.l. (già Enpower S.r.l.) nei confronti di Terna S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*